



Marchio collettivo S.A.P.E.R.I. per la qualità ed eccellenza della scuola

Via Salvatore Pescatori 155, 83100 Avellino

Tel. (2 linee) 08257821.84 - 86 ~ Fax Uffici 0825783899 ~ Fax Dirigenza 082535375
www.liceoimbriani.gov.it ~ avpm040007@istruzione.it, avpm040007@pec.istruzione.it
Codice meccanografico AVPM040007 ~ Codice fiscale 80011170646

Prot. n 2035 / C14

Avellino, 23/03/2017

Determinazione del Dirigente Scolastico

Oggetto: **ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE affidamento dei servizi inerenti la realizzazione dello stage a MALTA a.s. 2016/17 di cui alla procedura negoziata prot. n. 806/C14 del 6/2/2017 - CIG. N.695394836**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO**Premesso che:**

- questa Istituzione scolastica – stazione appaltante, in esecuzione della determina del RUP prot. n. 799/C14 del 06/02/2017, ha indetto con provvedimento prot. n.806/C14 del 08/02/2017 la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, per l'appalto dei servizi relativi alla realizzazione dello stage a MALTA a.s. 2016/17 - CIG. n. 695394836, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/quantità dei servizi, ai sensi dell'art. 95, c.2, D.Lgs predetto;
- con provvedimento prot. n. 1319/C14 del 24/02/2017 sono state approvate le risultanze di gara, di cui ai verbali della Commissione esaminatrice n.1 del 17/02/2017, prot. n. 1135/C14 del 17/02/2017, e n. 2 del 23/02/2017, prot. n. 1292/C14 del 23/02/2017;
- con determina prot.n.1321/C14 del 24/02/2017 è stata aggiudicata alla Ditta INTERSTUDIO VIAGGI SpA - con sede in Milano, l'affidamento dei servizi inerenti l'organizzazione e l'effettuazione dello stage studio a Malta (CIG: 695394836D) alle condizioni tecnico-gestionali ed economiche risultanti dall'offerta presentata dalla ditta predetta e alle condizioni previste nel capitolato d'appalto, nel capitolato tecnico e nella documentazione inerente la procedura negoziata predetta, per l'importo di aggiudicazione pari ad €. 649,00 per alunno partecipante pagante, e specificamente per un soggiorno-studio di 7 giorni / 6 notti;
- con provvedimento prot.n.1353/C14 del 27/02/2016, trasmesso a mezzo pec, è stata comunicata l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta predetta nonché a tutti gli altri operatori economici partecipanti alla procedura negoziata in oggetto;

Richiamati i seguenti atti e fatti:

- con nota prot.n.1668/C14 del 08/03/2017, trasmessa a mezzo pec alla Ditta Interstudio Viaggi, questa Istituzione scolastica – stazione appaltante ha confermato l'espletamento dei servizi in oggetto, per n. 118 alunni più 9 docenti accompagnatori, ai fini della stipula del consequenziale contratto di fornitura ed ha richiesto il programma dettagliato dello stage;
- con pec del 14/03/2017, assunta al protocollo con il n. 1831/C14 del 14/3/2017, la Ditta Interstudio Viaggi ha comunicato quanto segue: a) la variazione della durata del soggiorno a Malta, da 7 giorni / 6 notti, come previsto dal capitolato tecnico di cui alla procedura negoziata suddetta e dall'offerta aggiudicata, a 8 giorni / 7 notti, motivando la predetta variazione sulla base della disponibilità dei voli aerei per le date del 26/04/2017 – volo di andata e 03/05/2017 – volo di ritorno; b) un incremento, per il pernottamento per n.1 notte aggiuntiva, di €. 36,00 del costo



individuale per alunno partecipante, che pertanto risulta essere di €. 685,00 rispetto al costo aggiudicato pari ad €. 649,00; con la medesima pec la ditta ha richiesto la conferma da parte di questa Istituzione scolastica – stazione appaltante dell'accettazione delle date dei voli suddetti entro e non oltre il 16/03/2017 senza, altresì, comunicare alcun programma dettagliato dello stage;

- questa Istituzione scolastica – stazione appaltante, in riscontro all'email del 14/3/2017 predetta, con nota prot n.1834/C14 del 15/03/2017, trasmessa a mezzo pec, ha invitato la Ditta Interstudio Viaggi ad attenersi per l'espletamento dei servizi in oggetto al capitolato tecnico accluso al disciplinare di gara e alla stessa offerta presentata in sede di gara ed aggiudicata, specificando che, ai sensi del disciplinare di gara e del capitolato d'appalto non erano ammissibili variazioni dei servizi offerti e del prezzo aggiudicato, che in virtù dell'incremento richiesto risultava essere superiore all'importo a base d'asta (pari ad €. 650,00), ipotesi tassativamente esclusa dal disciplinare di gara; con la nota predetta questa istituzione scolastica ha rinnovato la richiesta del programma dettagliato dello stage;
- con pec del 16/03/2017, assunta al protocollo con il n. 1871/C14 del 16/3/2017, la Ditta Interstudio Viaggi ha fatto pervenire il seguente riscontro: *“con la presente siartp a riconfermare la nostra disponibilità ad organizzare il viaggio alle condizioni indicate nella nostra e-mail del 14/03/2017”*, senza dettagliare il programma dello stage;
- che questa Istituzione scolastica – stazione appaltante, in riscontro all'email del 16/3/2017 predetta, con nota prot n.1875/C14 del 15/03/2017, trasmessa a mezzo pec, ha ribadito quanto già richiesto con le precedenti note prot. n. 1668/C14 dell'8/3/2017 e n.1834/C14 del 15/03/2017, specificando che, ai sensi del disciplinare di gara – capitolato d'appalto, la modifica di uno o più elementi del contratto (nella fattispecie l'aumento di un giorno della durata del soggiorno) non poteva comportare alcuna variazione in aumento del costo pro-capite aggiudicato, ed ha rinnovato l'invito a produrre il programma dettagliato dello stage;
- con pec del 17/03/2017, assunta al protocollo con il n. 1898/C14 del 17/3/2017, la Ditta Interstudio Viaggi ha confermato la richiesta di aumento di €. 36,00 del costo pro-capite aggiudicato asserendo quanto segue: *“le disponibilità dei voli consentono solamente un soggiorno di 8 giorni e la notte supplementare ha un costo di 36,00 € a studente. La nostra agenzia non può farsi carico di tale cifra in quanto si tratta di un servizio aggiuntivo”*;
- questa Istituzione scolastica – stazione appaltante con nota prot. n. 1933/C14 del 20/03/2017, trasmessa a mezzo pec, ha richiesto di comunicare entro e non oltre le ore 13.00 del 21/3/2017 se la Ditta intendeva procedere alla stipula del contratto di fornitura per l'erogazione dei servizi in oggetto nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato tecnico e dal capitolato speciale d'appalto, di cui alla procedura negoziata predetta, prot. n. 806/C14 del 06/02/2017, e nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dalla ditta medesima, per l'importo di aggiudicazione pari ad €. 649,00 per alunno partecipante pagante;
- con pec del 20/03/2017, assunta al protocollo con il n. 1978/C14 del 21/3/2017, la Ditta Interstudio Viaggi ha fatto pervenire il seguente riscontro: *“in data 14/03 vi abbiamo inviato tramite pec l'unica alternativa disponibile per prenotare il gruppo. Visto e considerato che non è vostra intenzione accettare la nostra proposta siamo impossibilitati a confermare il gruppo”*;



Constatato che

- la Ditta aggiudicataria Interstudio Viaggi SpA non intende erogare i servizi relativi allo stage a Malta - CIG. n. 695394836 alle condizioni previste nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale d'appalto, di cui alla procedura negoziata prot. n. 806/C14 del 06/02/2017, e nel rispetto delle condizioni tecnico-economiche risultanti dall'offerta presentata da Ditta medesima in sede di gara e aggiudicata da questa Istituzione scolastica – stazione appaltante, nella fattispecie soggiorno di 7 giorni / 6 notti per l'importo di aggiudicazione pari ad €. 649,00 per partecipante pagante;

Considerato che:

- la richiesta di modifica da parte della ditta aggiudicataria della durata del soggiorno, con il conseguente aumento del prezzo offerto e aggiudicato, rispetto all'offerta presentata in gara, costituisce di fatto una rinegoziazione dell'offerta a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipula del contratto;

- che tale rinegoziazione determinerebbe l'introduzione di elementi oggettivi di distorsione della concorrenza, nonché di lesione dei principi di par conditio tra i concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa;
- in virtù di una consolidata giurisprudenza, le stazioni appaltanti sono tenute a mantenere ferma l'offerta risultata aggiudicataria, potendo comunque non aggiudicare la gara nell'ipotesi in cui l'offerta dovesse risultare non conveniente;

Dato atto

- che per le motivazioni sopra esposte non è possibile procedere alla stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario;

Visti:

- il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e il capitolato tecnico di cui alla procedura negoziata in oggetto, prot. n.806/C14 del 08/02/2017;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- la determinazione n. 24 del 2/10/2002 con cui l'AVCP (ora ANAC) ha rilevato che *“nella fase immediatamente precedente alla stipula esiste, per il privato contraente, un vero e proprio obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione; obbligo che è garantito dalla prestazione della cauzione provvisoria che, in caso di rifiuto alla stipulazione, viene incamerata dalla stazione appaltante. Per l'amministrazione, invece, esiste l'obbligo di concludere il procedimento attivato, ma la stessa possiede il potere discrezionale in ordine al contenuto della sua determinazione, e la facoltà di non addivenire alla stipulazione per motivi di interesse pubblico, non essendo il procedimento ancora concluso”*;
- la sentenza TAR Lazio, sez. II, 11/6/2014 n. 6197 secondo cui *“L'escussione della cauzione provvisoria nelle procedure ad evidenza pubblica, nella disciplina dettata dall'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile(...)”*;
- la sentenza Tar Calabria, sez. I, n. 768 del 29 aprile 2015 chiarisce che *“allo stato attuale l'unico rimedio certo per le stazioni appaltanti, in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario, è l'incameramento della cauzione provvisoria, per effettuare il quale non è necessaria alcuna espressa motivazione, essendo lo stesso conseguenza “dovuta” del comportamento dell'aggiudicatario (...).”*;
- la sentenza 31 agosto 2016 n. 3755 con la quale il Consiglio di Stato ha ammesso la sussistenza della responsabilità del concorrente vincitore per non aver stipulato il relativo contratto e il correlativo obbligo al risarcimento del danno, anche in assenza nel bando di un'apposita clausola prevedente la garanzia provvisoria, ciò al fine di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta;

Ritenuto, pertanto di dover procedere:

- all'annullamento, per le motivazioni sopra espresse, dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi inerenti l'organizzazione e l'effettuazione dello stage di studio all'estero a Malta – CIG n.695394836D, disposta con determina prot.n.1321/C14 del 24/02/2017 a favore della ditta INTERSTUDIO VIAGGI SPA. - con sede in Milano;

per il grave inadempimento di cui sopra, all'incameramento nei confronti della ditta suddetta della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 6° dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, coprendo la garanzia provvisoria la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario come nel caso di specie, rilasciata alla ditta aggiudicataria con garanzia fidejussoria n. 07305/8200/00 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. Torino – Filiale Imprese Milano Maciachini dell'importo di euro 1.600,00;

Tutto ciò premesso,


DETERMINA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**



- b) di **ANNULLARE** l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi inerenti l'organizzazione e l'effettuazione dello stage studio all'estero a Malta - CIG n. 695394836D, di cui alla procedura negoziata prot. n. 806/C14 del 06/02/2017, disposta con determina prot.n.1321/C14 del 24/02/2017 a favore della ditta **INTERSTUDIO VIAGGI SPA** con sede in Milano, in conseguenza della indisponibilità della ditta aggiudicataria alla stipula del contratto per le motivazioni richiamate in premessa;
- c) di disporre, ai sensi dell'art.93, comma 6, del D.Lgs n50/2016, l'incameramento, della garanzia provvisoria di Euro 1.600,00 prestata mediante garanzia fidejussoria numero n. 07305/8200/00 emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. Torino – Filiale Imprese Milano Maciachini, Piazzale Maciachini n. 9 Milano;
- d) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo d'Istituto e all'Albo pretorio on-line sul sito web di questa Istituzione scolastica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative (D.Lgs. 33/2013).

28 MAR 2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cullio Faia

Alla ditta **INTERSTUDIO VIAGGI SpA** - Milano
All' Albo d'Istituto
All' Albo web
Agli Atti